

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest UMC di Torino

# ORDINE di SERVIZIO n. 2/2013

Avviso al personale e all'utenza tramite pubblicazione sul sito:  $\frac{www.motorizzazionetorino.it}{Area Autoscuole - Agenzie - Personale}$ 

Torino, 06/02/13

OGGETTO: Istruzioni operative relative alla prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1, B, BS e BE.

Con Circolare prot. n. 2190 del 24 gennaio 2013 – allegata al presente -, la DGM di Roma ha anticipato il contenuto dell'apposito DM in fase di pubblicazione, fornendo istruzioni relativamente ai punti appresso indicati:

## **PROGRAMMI D'ESAME**

Il programma relativo alla prova teorica sarà comune, a regime, per le categorie di patenti A1-A2-A-B1-B e BE. Per quest'ultima categoria di patente (BE), in attesa della predisposizione dei nuovi questionari da utilizzare per la prova a quiz con metodo informatizzato, il candidato dovrà sostenere una prova integrativa con metodo orale da svolgere davanti ad un Ingegnere. Solo in seguito al superamento di tale prova verrà emesso il foglio rosa.

# PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B1

La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B1, anche speciali, si svolge su un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h, **dotato di retromarcia**, al fine di consentire l'espletamento delle prove di cui all'allegato 1 del DM in corso di pubblicazione.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che - sebbene non espressamente menzionati dall'articolo 121, comma 9, tra i veicoli esonerati dall'obbligo dei doppi comandi - anche i veicoli di categoria B1 devono ritenersene esonerati.

Il veicolo d'esame può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011.

Per tali ipotesi, l'esaminatore verifica che sia esibita la prescritta dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conforme all'allegato 1 (in favore del candidato privatista) o 2 (in favore dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica) al presente O.d.S..

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

# I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 7.1.1 a 7.1.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

- regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta e del controllo della chiusura delle porte; **qualora il veicolo non sia dotato di carrozzeria chiusa**, il candidato, al posto delle suddette operazioni, dovrà provvedere ad indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto (cfr. punto 6.1.1. dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
- controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

#### **II FASE**: MANOVRE

In tale fase il candidato sostiene le manovre previste dall'allegato 1 del DM, che per pronto riscontro si allega al presente, predisposte in conformità a quanto previsto dal punto 7.2 dell'allegato II, lettera B del decreto legislativo n. 59 del 2011 (manovre peraltro identiche a quelle previste per la prova di conseguimento dell'ex CIGC su veicoli a tre o quattro ruote).

A tali manovre si applicano le seguenti penalizzazioni:

#### IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA

- a) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale;
- b) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato;
- c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità;

## PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO

- a) abbattere uno o più coni;
- b) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale;
- c) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato;
- d) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

### **III FASE**: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni le seguenti operazioni, di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

- partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
- guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- guida in curva;
- incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
- ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- -elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
- -rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

Le prove della I e della II fase si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato del DM, allegato alla presente circolare.

Nello svolgimento delle prove della III fase, qualora il veicolo sia omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, sullo stesso è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122 comma 2, CdS.

In tale fase, inoltre, l'esaminatore si comporta come già in uso per le prove pratiche di guida per il conseguimento di patenti di categoria A, utilizzando un sistema di comunicazione audio con il candidato e verificando che tale sistema sia dotato di vivavoce attivo, sia in chiamata che in ricezione, in modo permanente.

### PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B

La suddivisione in tre Fasi della prova pratica di guida per il conseguimento della patente di cat. B e la durata della medesima, corrispondono esattamente con l'elencazione "cronologica" di cui al DM 40T-Allegato II p. 7, del 30 settembre 2003 (Recepimento della Direttiva 2000/56/CE). In attesa di ulteriori disposizioni circa l'effettiva durata della prova e quindi in materia di "nastro operativo", gli Esaminatori avranno cura di ammettere alla II e III Fase solo coloro che avranno superato rispettivamente la I e la II Fase.

E' evidente che l'introduzione di un nuovo "modus operandi" comporta un periodo di affinamento durante il quale sarà indispensabile procedere con il necessario buon senso e con la massima professionalità.

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 7.1.1 a 7.1.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

- a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
- b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta;
- c) controllo della chiusura delle porte;
- d) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

II FASE: MANOVRE

Il candidato deve effettuare alcune manovre, di cui almeno due a marcia indietro, tra quelle di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

- a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia:
- b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
- c) parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
- d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:

- a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
- b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- c) guida in curva;

- d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
- f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
- i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

### PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96

Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l'abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di veicoli, eseguendo le seguenti operazioni conformi a quanto prescritto dall'allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011.

- accelerazione e decelerazione;
- retromarcia;
- frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;
- cambio di corsia:
- oscillazione di un rimorchio:
- sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;
- parcheggio.

Qualora un candidato al conseguimento di una patente di categoria B intenda contestualmente conseguire l'estensione di abilitazione alla guida dei complessi di veicoli su descritti, sostiene una prova di guida per il conseguimento della patente di cat. B integrata con le operazioni sopra descritte.

#### PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA BE

La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria BE si svolge su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg.

Il complesso - di massa massima autorizzata superiore a 4250 kg ma non superiore a 7000 kg deve essere capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Fino alla data del 29 giugno 2013, per le patenti di categoria BE non si applicano le disposizioni relative alla massa effettiva, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 388 e tabella 2, punto 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013.

Si rammenta infine che anche tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale - sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria BE, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria BE con cambio manuale.

Riguardo la prova pratica di guida per il conseguimento della patente di cat. BE vale quanto ribadito riguardo al conseguimento della patente di cat. B, con la differenze relative alle prove delle II Fase che si elencano di seguito.

#### **II FASE**: MANOVRE

Il candidato deve effettuare le manovre previste dai punti da 7.3.1 a 7.3.3, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:

- a) aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi l'uno di fianco all'altro e non l'uno dietro l'altro;
- b) marcia indietro in curva;
- c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

Si segnala infine l'attenzione in merito a quanto disposto dalla DGM di Roma con circolare prot. n. 35178 del 27/12/2012 e cioè che nel caso di errori sui dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita), rilevati sulla patente di un candidato, quest'ultimo non potrà sostenere la prova d'esame e dovrà riprenotarsi. Viene quindi ribadita la necessità di procedere, da parte dei candidati e delle Autoscuole, ad un controllo scrupoloso dei dati anagrafici riportati sul foglio rosa, premesso che tali dati vengono poi riversati sulla patente.

Va aggiunto altresì che, in attesa che sulle patenti di guida venga riprodotta già in fase di stampa la firma del candidato, quest'ultimo dovrà firmare la patente in corrispondenza del p. 7 e apporre poi sopra l'adesivo trasparente consegnato dall'esaminatore.

Il presente O.d.S. viene pubblicato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 del 25/2/2002 e relativi aggiornamenti.

Il Capo Area 4 Dr. Marco Antonio Romeo

f.to p. Il Direttore dr. ing. Roberto Battistoni